



*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali*

Ufficio legislativo – scheda n. 2/2017

**OSSERVAZIONI SU LINEE GUIDA ANAC RECANTI INDICAZIONI
SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 «OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI
AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI
INCARICHI DIRIGENZIALI» COME MODIFICATO DALL'ART. 13 DEL D.LGS.
97/2016''* (Roma, 2 marzo 2017)**

1. Sono state pubblicate sul sito ANAC e risultano allo stato in consultazione le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016". Le citate linee guida estendono agli Ordini professionali gli obblighi di pubblicazione dei patrimoni di cui all'art.14 del d.lgs. 33 del 2013. A pag. 2 del testo è, infatti, affermato che "*le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti*".

* Scheda redatta da M. Chiarelli, con la supervisione di G. Colavitti.

2. La citata previsione è in contrasto con l'art. 13 lett. b) del d.lgs. 97/2016, che, nel modificare l'art. 14 del d. lgs. 33/2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti **degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali**. E' venuto meno, dunque, l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali degli ordini professionali.

3. L'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali era stato già sospeso dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093 del 1° aprile 2016. La citata ordinanza, a seguito del ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, aveva sospeso in via cautelare l'esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 e l'efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l'ANAC aveva affermato la soggezione degli ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza. Il Consiglio di Stato aveva deciso di sospendere *"tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva- riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione"*. Il d.lgs. 97/2016 entrato in vigore il 23 giugno 2016 ha, infatti, ridefinito l'ambito di applicazione soggettivo della normativa. L'art. 3 modifica l'art. 2 del d.lgs. 33/2013 ed inserisce l'articolo 2-bis *"Ambito soggettivo di applicazione"*. Quest'ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, **in quanto compatibile**, agli enti pubblici economici e **agli ordini professionali**, riconoscendo l'esigenza di proporzionare l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali.